

**Impugnazione in materia di protezione internazionale: no alla cancellazione della causa dal ruolo se la parte non provvede al deposito delle note scritte
(Cassazione Civile, ord. 11 dicembre 2024, n. 31849)**

Nelle controversie ex art. 35-bis del D.Lgs. n.25/2008 aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art.35 del D.Lgs. n.25/2008, a seguito del mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale, ove il giudice ritenga di procedere all'udienza di comparizione mediante la forma sostitutiva del deposito di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., la disciplina ivi dettata *ratione temporis* risulta applicabile solo ed in quanto compatibile con il procedimento di cui allo stesso art.35-bis e all'art.737 e ss c.p.c.: ne consegue che, ove il giudice abbia fissato il primo ed il secondo termine ex art.127-ter, comma quarto, c.p.c. per il deposito di note scritte e questi termini siano decorsi senza che alcuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, ma dovrà decidere nel merito, non essendo compatibile l'esito estintivo con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, per il quale resta esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23764/2023 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato VANNICELLI FRANCESCO rappresentato e difeso dall'avvocato ROBOL CLAUDIO, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8749/2019 depositato il 12/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1.- Con atto depositato in data 3 settembre 2019, A.A. cittadino del M, impugnò il provvedimento notificatogli il 19 agosto 2019 dalla Commissione Territoriale di Verona, recante diniego della protezione internazionale.

Il Tribunale di Venezia con decreto in data 21 luglio 2023 dispose che l'udienza fissata al 12 settembre 2023 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni con allegata la documentazione richiesta da depositare entro il termine del 12 settembre 2023, con avviso che in mancanza del deposito di note scritte, sarebbe stata fissato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte e che, se nessuno avesse provveduto al deposito, sarebbe stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. Nel termine del 12 settembre 2023 non vennero depositate note di trattazione scritta e così anche in occasione del successivo termine perentorio concesso. Scaduto il termine il Collegio ordinò la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarò l'estinzione del processo, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 127-ter, comma quarto, secondo periodo, c.p.c. che recita "Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".

Il cittadino straniero ha proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto in epigrafe indicato con due mezzi. L'Amministrazione è rimasta intimata.

È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Il richiedente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2.1.- Il primo motivo deduce ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. "nullità della sentenza o del procedimento - artt. 737 cpc e 35-bis D.Lgs. 25/2008 - inapplicabilità art. 127-ter comma IV c.p.c. ai procedimenti in materia di protezione internazionale". Il ricorrente sostiene che, per quanto riguarda i procedimenti in materia di protezione internazionale, la mancata partecipazione all'udienza non determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, ma semplicemente la decisione da parte dell'autorità giudiziaria procedente allo stato degli atti.

2.2.- Il motivo è fondato e va accolto.

2.3.- Giova ricordare che il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto la domanda di protezione internazionale ha subito nel tempo reiterate modifiche processuali. Infatti: a) inizialmente, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 25/2008 (attuativo della direttiva 2005/85/CE c.d. "procedure") il procedimento era regolato in primo grado dal rito camerale, con possibilità di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello; b) successivamente, con l'entrata in vigore dal 6.10.2011

dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2011 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di semplificazione e riduzione dei procedimenti civili di cognizione") è stato introdotto il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e segg. c.p.c., con doppio grado di merito; c) quindi, sopraggiunta dal 19.4.2017 la vigenza della legge 46/2017 (di conversione del D.L. 13/2017), è stato nuovamente prescritto, mediante l'introduzione dell'art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, il rito camerale ex art. 737 e segg. cpc, con eliminazione, tuttavia, del grado d'appello: questa è la disciplina applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie che non ricade nell'ambito applicativo del D.L. n. 145/2024.

2.4.- Tanto premesso, va confermato - secondo quanto già affermato con condiviso principio - che nel procedimento in unico grado di merito di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello, "in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere." (Cass. n. 6061/2019; conf. Cass. n. 25967/2020; Cass. n. 27531/2020), da cui consegue la necessità di emendare la decisione impugnata che va cassata con rinvio.

Invero, ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 "1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.... 9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado....".

Come si evince dal dettato normativo, ferma l'applicazione del rito camerale ex art.737 e ss. c.p.c., la fissazione dell'udienza di comparizione costituisce una eventualità rimessa al giudice in relazione

alle fattispecie espressamente disciplinate ed al caso concreto, in sintonia con la celerità che connota il procedimento (v. art. 35-bis, commi 14 e 15, D.Lgs. cit.).

2.5.- Pertanto va affermato che nelle controversie ex art. 35-bis del D.Lgs. n. 25/2008 aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, a seguito del mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale, ove il giudice ritenga di procedere all'udienza di comparizione mediante la forma sostitutiva del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la disciplina ivi dettata *ratione temporis* risulta applicabile solo ed in quanto compatibile con il procedimento di cui allo stesso art.35 bis e all'art. 737 e ss c.p.c.: ne consegue che, ove il giudice abbia fissato il primo ed il secondo termine ex art. 127-ter, comma quarto, c.p.c. per il deposito di note scritte e questi termini siano decorsi senza che alcuna parte abbia provveduto all'incombente, il giudice non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, ma dovrà decidere nel merito, non essendo compatibile l'esito estintivo con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, per il quale resta esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

Tali conclusioni non sono smentite da Cass. n. 1709/2021, che si è pronunciata in relazione a procedimento soggetto *ratione temporis* al rito sommario di cognizione.

2.6.- Va, infine, ricordato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19701/2010, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.

Pertanto, nel caso di specie, cassata la decisione di merito di unico grado, la controversia va rinviata dinanzi al Tribunale di Venezia che dovrà delibare il merito della domanda di protezione internazionale, proprio perché la domanda era stata regolarmente introdotta e - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale lagunare - non poteva essere definita in rito con una dichiarazione di estinzione a seguito del mancato deposito delle note scritte ex art. 127-ter, quarto comma, c.p.c.

Va, rilevato in proposito, muovendo dalla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all'art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio (o improprio) di cui all'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che nel presente caso non è stato annullato l'intero giudizio di merito, di guisa che il rinvio si connota come prosecutorio (o proprio), ex art. 383, primo comma, c.p.c.; a ciò consegue che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta p introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. n. 37200/2022); inoltre, nel procedimento di rinvio le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nell'unico grado di merito, e pertanto non sono obbligate a riproporre le domande principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario ricorrente resti contumace nel detto procedimento di rinvio (cfr. Cass. n.8773/2022; Cass. n. 12065/2024).

3.- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza o del procedimento -mancato fissazione dell'audizione - art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 ", sostenendo che, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi presso la Commissione territoriale, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'audizione in quanto egli aveva introdotto fatti nuovi a sostegno della domanda relativi al percorso di integrazione compiuto in Italia ed alle vulnerabilità che lo affliggevano.

4.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame alla luce degli indicati principi e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per le spese del presente grado;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 , art. 52 .

Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2024.

